

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-805 del 13/02/2024
Oggetto	Rinnovo con variante delle superfici di concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio in sponda sinistra del corso d'acqua Cavo Napoleonico in Comune di Bondeno (FE). Proc. Cod. BO16T0045 Richiedente: Azienda Cavicchio Giordano e Giancarlo S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-835 del 12/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo con variante delle superfici di concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio in sponda sinistra del corso d'acqua Cavo Napoleonico in Comune di Bondeno (FE).

Proc. Cod. BO16T0045

Richiedente: Azienda Cavicchio Giordano e Giancarlo S.S.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

- il P.S.A.I. vigente (Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2022/162 del 22/12/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019 e successive proroghe e nuovo assetto organizzativo;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;
- la DDG n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

RICHIAMATA la determinazione n. 1538 del 23/03/2017 con la quale il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna ha rilasciato per 6 anni alla Società Cavicchio Giordano e

Giancarlo S.S., C.F./P.IVA 0156230385, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di ha 3,3415 circa del Fiume Cavo Napoleonico nel Comune di Bondeno (FE), ad uso sfalcio, individuata al foglio 170 particella 40 (parte) del Comune di Bondeno (FE);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 12/02/2021 registrata al PG/2021/24558 del 16/02/2021 con cui il sig Cavicchio Giordano, c.f. CVCGBN41A05A059E residente in via Provinciale Centese n. 147 nel Comune di Bondeno (FE) Titolare dell'Azienda Cavicchio Giordano e Giancarlo S.S. c.f./P.Iva 00156230385 con sede legale nel Comune di Bondeno (FE), ha presentato domanda di rinnovo con variante in aumento di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 1538 del 23/03/2017 dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna;

PRESO ATTO della comunicazione presentata dal Sig. Cavicchio Giancarlo C.F. CVCGBR52M23E689T, PG/2023/151212 del 06/09/2023, con la quale si comunica il decesso del Sig. Cavicchio Giordano, e con la medesima si comunica che ad assumere il ruolo di legale rappresentante della Azienda Cavicchio Giordano e Giancarlo S.S. c.f./P.Iva 00156230385 con sede legale nel Comune di Bondeno (FE) è il Sig. Cavicchio Giancarlo C.F. CVCGBR52M23E689T nato a Loreo (RO) il 23/08/1952;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 164 del 21/06/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1997 del 27/06/2023 conservato in atti al prot. PG/2023/112400 del 27/06/2023);

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 1538/2017, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2022;

RITENUTO:

di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2023 in € 157,86 per l'occupazione ad uso sfalcio;

- di mantenere il deposito cauzionale come da determinazione n. 1538/2017 e stabilito in € 250,00 e già versato dalla ditta Cavicchio Giordano e Giancarlo S.S.;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale fino al 31/12/2022 ;
- in data 01/02/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 05/02/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 157,86 a titolo di quota di canone dovuta per l'anno 2023;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare con variante all'Azienda Cavicchio Giordano e Giancarlo S.S. c.f./P.Iva 00156230385, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua in sinistra idraulica del Cavo Napoleonico, in Comune di Bondeno (FE), catastalmente identificata al fg. n. 170, mapp. n. 40/parte, (demanio idrico), fg. n. 184 mapp.

38/parte (demanio idrico), fg. n. 177 mapp. n. 33/parte (demanio idrico), per una superficie complessiva di Ha 8,0903 per uso sfalcio, codice pratica BO16T0045;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2028**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/02/2024 (PG/2024/26569 del 12/02/2024);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 157,86 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 157,86 euro pari a 12 mensilità;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;

6. di dare atto che il richiedente ha versato:

- in data 01/02/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 05/02/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 157,86 a titolo di quota di canone dovuta per l'anno 2023;

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del

20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARP AE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata alla Ditta Cavicchio Giordano e Giancarlo S.S., c.f. / P.Iva 00156230385 (cod. pratica BO16T0045).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Cavo Napoleonico, in Comune di Bondeno (FE), catastalmente identificata al fg. n. 170, mapp. n. 40/parte, (demanio idrico), fg. n. 184 mapp. 38/parte (demanio idrico), fg. n. 177 mapp. n. 33/parte (demanio idrico), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a Ha 8,0903, è destinata ad uso sfalcio;

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 157,86 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale,

compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione; Ditta Cavicchio Giordano e Giancarlo S.S.
- numero identificativo della concessione BO16T0045;
- scadenza della concessione 31/12/2028.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1997 del 27/06/2023 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Distretto Reno:

“1) Dal ciglio della sponda fluviale e dal piede in golena dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.

2) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.

3) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci, nelle tratte eventualmente presenti comprese in zona di tutela lo o sfalcio si deve attenere al disciplinare tecnico per i siti della rete Natura 2000 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 667 del 18/05/2009

4) È a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno alla sommità arginale, corrispondenti al lotto assegnato, per esigenze di sicurezza e transitabilità delle macchine operatrici e al fine di tutelare la sicurezza idraulica potrà essere interessata dal

taglio anche parte delle scarpate arginali interne, tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno.

5) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Settore far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Settore stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

6) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.

7) È vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalla norma di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.

8) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere, inoltre andranno richiusi gli sbarramenti arginali alla fine di tutte le operazioni colturali.

9) È vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sotto banche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. È vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.

10) Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha

l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.

11) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

12) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

13) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concesionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concesionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che non potendo altrimenti accedervi, necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concesionati.

14) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P1 e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.

15) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza,

nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

16) Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Settore al richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.

17) L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del richiedente, resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

18) È vietato sub – concedere o affittare, in tutto o in parte quello che è stato dato in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.

19) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente; - La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale,

di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.





SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.